**FAQ DEL 16 E 17 LUGLIO 2018**

**FAQ 1:** Nel caso di società tenuta alla pubblicazione dei bilanci (srl), il prospetto per quanto riguarda l’anno –1 dovrebbe riportare i dati dell’ultimo bilancio (in questo caso 2017); mentre per quanto riguarda le colonne anno 1, anno 2 e anno 3 potreste indicarmi che dati devono essere riportati? se si trattasse dei dati dei bilanci precedenti (2016,2015, 2014) ok trattandosi di autocertificazione, seppure dovremmo parlare di certificazione.

Se si trattasse di dati previsionali (anno in corso, 2019, 2020) mi chiedo come possa un Professionista autocertificare delle previsioni; ma nel caso stando alla sostanza avrei necessità di conferma dell’una o dell’altra interpretazione.

R1: Per anno 1 deve intendersi il primo anno di realizzazione dell’investimento e cosi’ via; pertanto si tratta sicuramente di dati previsionali; il relativo prospetto, cosi’ come tutti gli altri documenti richiesti dall’avviso , devono essere firmati dal soggetto che presenta la proposta progettuale o dal professionista incaricato, in base alle previsioni dell’avviso stesso.

**FAQ 2:** si richiede con la presente un chiarimento: nel caso in cui un preventivo di spesa presentato nel progetto di finanziamento sia variato nell'importo, si chiede se occorra attendere eventualmente l'approvazione del progetto e la stipula del contratto di finanziamento per la richiesta di variazione o se sia possibile procedere con il nuovo preventivo prevedendo eventualmente la copertura dell'importo per differenza con mezzi propri/finanziamento bancario.

**R2:** premesso che ai sensi dell’art. 14 comma 6 dell’avviso pubblico, la Commissione di valutazione della verifica di merido può, durante la verifica formale e di merito:

a) ove necessario, convocare ufficialmente i soggetti interessati al fine di approfondire alcune tematiche del progetto/programma di investimento non rilevabili dalla documentazione prodotta;

b) chiedere chiarimenti ed integrazioni documentali necessari.

Dalla lettura dei commi 8 e 9 del medesimo art. 14, si evince che durante l’esame istruttorio della documentazione relativa alla 2^ fase di verifica di merito della Commissione valutativa, le spese ammissibili potranno essere rideterminate sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, congruità e funzionalità rispetto alle reali esigenze dell’iniziativa ed alla soglia massima di agevolazione prevista dal bando. **Tali verifiche potranno portare anche l’eventuale decurtazione delle spese ammissibili.**

Inoltre qualora in sede di verifica formale, risulti che l'importo delle spese dichiarate, dal soggetto candidato in sede di domanda di partecipazione, nell'**allegato B o B-1**, risultino più alte delle spese pianificate, riportate nella documentazione di cui all'art. 13 dell’avviso, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili, non potrà essere aumentato. Nel caso le spese per l’investimento risultino inferiori sarà ridotto proporzionalmente l’importo del contributo spettante.

Pertanto si ritiene che sia necessario attendere l’esito istruttorio e valutativo, della Commissione valutatrice delle domande di agevolazione.

In caso di ammissione a finanziamento, successivamente alla firma del Disciplinare di concessione, sara' possibile apportare al quadro economico eventuali variazioni previa autorizzazione del RUP.

**FAQ 3:** Con la presente, in qualità di tecnico incaricato alla predisposizione della documentazione prevista all'art. 13 dell'avviso pubblico "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza" Azione 4.2.1 relativa alla seconda fase di verifica formale si chiede se nell'ambito della realizzazione di un impianto fotovoltaico su pensilina è possibile usufruire di un'area adiacente allo stabilimento, non di proprietà della ditta richiedente il finanziamento, ma con assenso e dichiarazione di disponibilità del proprietario confinante (sono in corso le trattative per l'acquisizione del predetto lotto adiacente); comunque l'impianto in questione sarà allacciato allo stabilimento.

**R3:** Ai sensi dell’art.5 punto b) dell’avviso pubblico l’impresa che intende presentare domanda di agevolazione deve avere l’unità operativa o sede operativa nella regione molise. Per il significato di sede operativa si rimanda all’allegato A dell’avviso pubblico che ne chiarisce il significato ovvero sinteticamente si intende per Sede operativa o "unità operativa", una struttura o unità locale, nella **disponibilità del soggetto proponente** nella quale si svolge l’attività economica del beneficiario e in cui si realizzano gli interventi ammessi al beneficio, risultante dal certificato di iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio.

**Per disponibilità del bene immobile**, si intende che il richiedente deve possedere la titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, di un contratto di locazione registrato, ovvero di un contratto di leasing immobiliare coerenti con l’intervento e con il pertinente programma di investimento. La titolarità sussiste anche in presenza di contratto di comodato registrato coerente con il pertinente programma di investimento candidato. La disponibilità del bene immobile sussiste, altresì, laddove il proponente sia titolare di concessione rilasciata da una pubblica amministrazione coerente con l’intervento e con il pertinente piano di investimento proposti. Qualora la concessione in essere non preveda espressamente la realizzabilità dell’intervento proposto, il formale atto di assenso del concedente dovrà essere prodotto prima della concessione dell’agevolazione.

Inoltre nel caso in cui il programma di investimento preveda interventi in opere murarie e tali interventi siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell’impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell’immobile stesso attestante l’assenso all’esecuzione dell’intervento, qualora ciò non si evinca già dal titolo di disponibilità.

Pertanto da quanto sopra delineato è necessario che la ditta richiedente possegga, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il titolo di disponibilità del bene immobile che dovrà essere allegato alla dichiarazione di cui all’allegato H